

**Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 588/2022**

- ✓ Il caso sottoposto all’Agenzia Entrate con l’istanza di interpello in esame riguarda il corretto trattamento fiscale da riservare ai fini IVA alle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno conseguente a un inadempimento contrattuale.
- ✓ In particolare, la questione esaminata trae origine da un accordo commerciale stipulato tra 3 società (cd. «Accordo Trilatero»), in forza del quale una società (DELTA) si impegnava, tra l’altro, a distribuire alla propria clientela le polizze assicurative progettate ed emesse dalla seconda società (ALFA) con l’intermediazione della terza società (BETA).
- ✓ A seguito di una fusione che ha interessato la società DELTA (nella veste di incorporata), la società incorporante (DELTA 1) non ha più potuto dare seguito all’Accordo Trilatero con ciò determinando la risoluzione dello stesso per impossibilità di darvi seguito per cause ad essa imputabili e, in conseguenza di ciò, è stato avviato un confronto, di comune accordo tra le parti, finalizzato, con l’ausilio di un esperto indipendente, a determinare l’ammontare del danno risarcibile a favore di ALFA e BETA da parte di DELTA 1.
- ✓ L’Agenzia Entrate, richiamandosi all’orientamento della Corte di Giustizia e a precedenti interventi di prassi, conferma che le somme da corrispondere ad ALFA e BETA, mancando un nesso di reciprocità o sinallagma, non rappresentano il corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi ma assolvono esclusivamente a una funzione risarcitoria e in quanto tali sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo ex art. 15, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972, e ciò al di là del fatto che il danno patrimoniale da risarcire è stato determinato tenendo conto sia del «danno emergente» (perdita patrimoniale patita per effetto dell’inadempimento contrattuale) che del «lucro cessante» (mancato guadagno, attuale e futuro, per effetto dell’inadempimento).

